

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Aprile 2010**

### **Approfondimento su: Compensazione dei crediti erariali**

*Ven. 15*

**Iva**

#### **Fattura differita**

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

#### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

**Sab. 16** (*termine prorogato a lunedì 18*)

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti : Versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

## **Enpals Versamento**

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

*Sab. 30 marzo (termine prorogato a lunedì 2 maggio)*

## **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

*Sab. 30 marzo (termine prorogato a lunedì 2 maggio)*

## **Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

## **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

## ***Inps***

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

## **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

## **COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI**

L'art. 31, c. 1 D.L. 78/2010 ha introdotto, dal 1.01.2011, il divieto di utilizzo dei crediti relativi alle imposte erariali in compensazione nel mod. F24 in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo di importo superiore a € 1.500, per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Si fa presente che non sono compresi i ruoli per omissioni di natura previdenziale.

Con D.M. 10.02.2011 è stato emanato il provvedimento attuativo, che consente il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Con tale compensazione, il contribuente può azzerare le proprie posizioni debitorie iscritte a ruolo, in modo da poter poi procedere alla compensazione ordinaria mediante mod. F24 del residuo credito con eventuali altri debiti.

Si ricorda che, in via transitoria, fino al 17.02.2011 era possibile utilizzare nel mod. F24 i crediti eccedenti l'ammontare dei debiti iscritti a ruolo e scaduti per compensare altre somme a debito; il divieto assoluto di utilizzo del credito erariale è diventato operativo con l'entrata in vigore del citato decreto.

Per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo mediante compensazione è stato istituito il codice tributo RUOL, da utilizzare nel mod. F24 Accise, indicando la provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della Riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare.